



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –  
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 139 del 24/09/2024

**OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO SUAP CONSEGUENTE A PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT VIGENTE MEDIANTE PROCEDIMENTO EX ART.8 D.P.R.160/10 PER RICHIESTA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO E DEPOSITO AUTOMEZZI IN VIA SANTA MARTINA SNC E CONTESTUALE AVVIO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 17:00, presso la sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che si è svolta alle ore 17:00 e si è tolta alle ore 17:45.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
BAIGUINI FEDERICO	SINDACO	X	
BONOMELLI MAURO	ASSESSORE		X
PELLEGRINELLI LAURA	ASSESSORE	X	
BETTONI GIANPIETRO	ASSESSORE	X	
FIGAROLI SIMONA	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE, Alessandra Locatelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, **il Sindaco arch. Federico Baiguini**, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO SUAP CONSEGUENTE A PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT VIGENTE MEDIANTE PROCEDIMENTO EX ART.8 D.P.R.160/10 PER RICHIESTA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO E DEPOSITO AUTOMEZZI IN VIA SANTA MARTINA SNC E CONTESTUALE AVVIO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisita dal Segretario comunale, in sede di seduta giuntale, ai sensi del P.N.A., Allegato 1-comma B.6 e della sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e Trasparenza", adottato con delibera G.C. n. 49 del 05/04/2024, la dichiarazione del Sindaco e degli Assessori Comunali dell'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 167 del 21/08/2024 riportata in calce alla presente.

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

## **Proposta di Deliberazione N° 167 del 21/08/2024**

PREMESSO che il Comune di Costa Volpino è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 17/02/2022 costituito dal Documento di Piano, dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi efficace con pubblicazione sul BURL n. 21 del 25/05/2022

VISTA l'istanza di permesso di costruire in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, pervenuta al protocollo comunale in data 13/08/2024 prot. 14996/24 presentata allo sportello unico delle attività produttive in data 06/08/2024 prot. SUAP n.2024/0014291, dall'impresa DU.ECO S.r.l., corredata da proposta progettuale, per realizzazione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti d'ufficio:

Esame impatto paesistico prot. 14996 del 13/08/2024

Rapporto preliminare Vas prot. 14996 del 13/08/2024

Bozza atto unilaterale d'obbligo prot. 14996 del 13/08/2024

Presentazione aziendale prot. 14996 del 13/08/2024

Computo urbanizzazioni prot. 14996 del 13/08/2024

Quadro economico prot. 14996 del 13/08/2024

Documentazione fotografica prot. 14996 del 13/08/2024

Elaborati grafici prot. 14996 del 13/08/2024

Progetto invarianza idraulica prot. 14996 del 13/08/2024

Proposta di convenzione prot. 14996 del 13/08/2024

Relazione geologica prot. 14996 del 13/08/2024

Relazione geotecnica prot. 14996 del 13/08/2024

Relazione tecnica illustrativa prot. 14996 del 13/08/2024

Relazione tecnica asseverata prot. 14996 del 13/08/2024

Dichiarazione ai sensi DPR160/2010 prot. 14996 del 13/08/2024

Ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento prot. 14996 del 13/08/2024

DATO ATTO che l'impresa DU.ECO S.r.l., con sede in Costa Volpino Via Santa Martina n. 23 P.IVA: 02792670164, ha la disponibilità degli immobili indentificati al catasto terreni al Fg.1 con mappali n. 1717, 3190, 6839, 7268, 7267, 6838 siti in via Santa Martina;

RILEVATO CHE:

- l'area interessata all'intervento è identificata al catasto terreni al Fg.1 con mappali n. 1717, 3190, 6839, 7268, 7267, 6838 ed è classificata nel PGT vigente come ambito A.1 – "Aree agricole di fondovalle" disciplinata dagli artt. 65-69 e art. 73 del Piano delle Regole del PGT vigente;
- l'intervento proposto prevede la realizzazione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi;
- la zona A1 "agricola di fondovalle" prevede all'art. 66 delle NTA allegata al PGT vigente "...nel sistema ambientale la finalità principale è la tutela del suolo agricolo e naturale nelle sue funzioni produttive primarie, ambientali (regolazione idrica, conservazione della biodiversità, regolazione dei cicli degli elementi fondamentali per la vita, di regolazione climatica, di riserva strategica per la produzione alimentare) e paesaggistiche..."

L'art. 69 delle NTA prevede "...nel sistema ambientale sono ammesse esclusivamente le opere previste dall'articolo 59 della L.R. 12/2005 da realizzarsi in conformità a quanto disposto dal Titolo III della L.R. 12/2005. La possibilità edificatoria finalizzata alla realizzazione di nuove costruzioni, dove ammessa e nei limiti e con le modalità specificate di seguito, è riservata esclusivamente alle opere funzionali alla conduzione del fondo e alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei suoi dipendenti nonché ad attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali di lavorazione e di vendita dei prodotti agricoli. La realizzazione di nuovi fabbricati è assentita unicamente mediante permesso di costruire rilasciato esclusivamente ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 60 della L.R. 12/2005. La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa esclusivamente qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi di recupero sul patrimonio esistente nel territorio comunale o nel territorio di comuni contermini qualora si utilizzino i diritti edificatori di detti comuni".

- L'intervento previsto con l'istanza di permesso di costruire in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, pervenuta al protocollo comunale in data 13/08/2024 prot. 14996/24 presentata allo sportello unico delle attività produttive in data 06/08/2024 prot. SUAP n. 2024/0014291, dall'impresa DU.ECO S.r.l., non risulta pertanto conforme ai sopracitati articoli

DATO ATTO che la proposta presentata, da attuarsi mediante procedura di SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i, come da relazione istruttoria urbanistica, ha lo scopo di realizzare una nuova area a parcheggio e deposito automezzi necessaria per lo svolgimento dell'attività in essere;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende avviare la procedura finalizzata all'adozione dell'istanza di permesso di costruire in variante al PGT secondo i disposti della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

VERIFICATO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 poiché non vi sono aree adeguate per realizzare l'ampliamento previsto dal piano aziendale e alle condizioni ivi descritte, ovvero che la realizzazione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi non può che essere realizzata in adiacenza al fabbricato esistente, come meglio specificato nella "dichiarazione motivazione presentazione variante urbanistica" al fine di rispondere alle esigenze imprenditoriali;

DATO ATTO CHE, trattandosi di un progetto di sportello unico in variante al P.G.T. vigente, è necessario, oltre all'attivazione delle procedure previste dall'art. 8 D.P.R. n.160, procedere alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del punto 2.2 dell'allegato 1r alla D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009

PRESO ATTO della comunicazione di sospensione termini per acquisizione esito procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) inviata dalla Comunità Montana prot. 14937/24 del 12/08/2024 e della successiva documentazione prot. 14996/24 del 13/08/2024;

VISTO il rapporto preliminare prot. n. 14996 del 13/08/2024 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

RICHIAMATO l'art.3 punto 3 della Direttiva Europea 2001/42/CE (art.6 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), che recita testualmente: "*per piani e programmi...che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per modifiche minori dei piani e dei programmi..., la valutazione*

*ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull'ambiente*", è stato recepito dalla normativa regionale con DCR n°351/2007 art. 4.6 che prevede, per i P/P che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, una verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo art.5.9 al fine della verifica di effetti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che dal rapporto preliminare depositato emerge che l'istanza di permesso di costruire in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, non comporta potenziali effetti ambientali, sulla salute umana e sull'ambiente costruito significativamente differenti rispetto a quanto già valutato nella VAS del PGT vigente, pertanto con possibilità di esclusione dalla procedura di VAS a seguito di avvio alle verifiche di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'allegato 1U-DGR 25/07/2012 n°3836 punto 2.2;

VISTI:

- La L.R. n°12 del 11.03.2005 e s.m.i. "*Legge per il governo del territorio*", con cui la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- L'art. 4, comma 1, della predetta Legge Regionale, avente ad oggetto la "*valutazione ambientale dei Piani*", che dispone che il consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

- La Deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/351 del 13 marzo 2007, con la quale sono stati approvati gli "*Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*", come previsto dall'art.4, comma 1, della L.R. 12/2005 sopra richiamata, i quali definiscono al punto 2.0: proponente- *la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale,*

autorità procedente- *la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;*

autorità competente per la VAS- *autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;*

soggetti competenti in materia ambientale- *le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del piano o programma sull'ambiente;*

pubblico- *una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n.108 (ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttive 2003/4/CE e 2005/35/CE;*

conferenza di verifica e di valutazione- *ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;*

*consultazione- componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire dei “pareri sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa”, in casi opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche la verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma a VAS;*

*partecipazione dei cittadini- l’insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene, può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita con strumenti mirati, e dettano al punto 5.0 “La valutazione ambientale” definendo le “fasi metodologiche e procedurali”;*

- la deliberazione Giunta Regionale n° VIII/6420 del 27 dicembre 2007, recante “*Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi- VAS (art.4, della L.R. 12/2005, D.C.R. n. 351/2007)*”;

- la deliberazione Giunta Regionale n°8/7110 del 18 aprile 2008, recante “*valutazione ambientale di piani e programmi- VAS- ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. III/351*”;

- la deliberazione Giunta Regionale n°8/8950 del 26 febbraio 2009 con cui sono state approvate le “*Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e riordino irriguo (art.4, L.R. n. 12/2005- D.C.R. 351/2007)*”;

- la deliberazione n°8/10971 del 30 dicembre 2009, avente ad oggetto il “*recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli*”;

- la deliberazione Giunta Regionale n°9/761 del 10 novembre 2010, recante “*determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi- VAS (art.4 L.R. n.12/2005, D.C.R. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle D.G.R. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/109712;*

- il Decreto del Dirigente della struttura per il Governo del Territorio n.13071 del 14 dicembre 2010, con il quale si approva la circolare avente ad oggetto “*L’applicazione della valutazione ambientale dei piani e programmi- VAS nel contesto comunale*”;

VISTO il paragrafo 5 del sopra citato provvedimento n° VIII/6420 del 27/12/2007 con il quale si stabiliscono le fasi di procedimento di Verifica di esclusione dalla VAS;

VISTA la DGR VIII/10971/2009 con la quale è stata adeguata la disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in particolare l’allegato 1A relativa alla nomina dell’autorità competente;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, in relazione alle norme e procedure citate, definire le varie autorità da coinvolgere nonché stabilire le modalità di predisposizione del rapporto preliminare e delle azioni partecipative delle altre autorità e del pubblico;

DATO ATTO che l’istruttoria eseguita dal Responsabile del procedimento ha dato esito positivo;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTA la legge regionale 28/11/2014, n. 31- disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;

### **PROPONE**

1. che tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo.
2. di disporre, per i motivi di cui in premessa, l'avvio del procedimento di variante al P.G.T vigente (ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010) in merito alla proposta progettuale riguardante "realizzazione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi", presentata in data 06/08/2024 prot. SUAP N. 2024/0014291 dall'impresa DU.ECO S.r.l..
3. di avviare il procedimento e tutti gli adempimenti connessi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica nell'ambito della procedura di sportello unico relativa alla "realizzazione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi".
4. di stabilire che:
  - L'autorità proponente è il soggetto privato che ha inoltrato l'istanza impresa DU.ECO S.r.l. con sede in Costa Volpino (Bg);
  - L'autorità procedente è l'Amministrazione Comunale nella persona del *Segretario Comunale Dott.ssa. Alessandra Locatelli*;
  - L'autorità competente per la V.A.S. è individuata nel *Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Geom. Francesca Pertesana*, coadiuvato, per gli aspetti di rispettiva competenza, dai Responsabili dei Servizi comunali.
5. di demandare all'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente la predisposizione e adozione degli atti previsti nelle fasi di procedimento di cui al paragrafo 5 del modello metodologico procedurale e organizzativo approvato con DGR n° VIII/6420 del 27/12/2007.
6. di incaricare il Responsabile dell'Area Governo del Territorio a provvedere all'adozione degli atti e delle attività conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

### **PROPONE**

Di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
arch. Federico Baiguini  
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Alessandra Locatelli  
Atto Firmato Digitalmente

---